

Nuova pronuncia in materia di royalties e valore doganale

La Commissione tributaria regionale di Torino, con sentenza 28 marzo 2014, n. 481, ha affermato che le royalties pagate al licenziante non concorrono alla formazione della base imponibile in dogana, se costui non esercita alcuna ingerenza nei confronti del produttore.

Com'è noto, nei cc.dd. rapporti commerciali a tre (produttore, titolare della licenza e acquirente nazionale), le royalties possono essere comprese nel valore doganale soltanto al ricorrere, congiuntamente, di tre condizioni: i diritti di licenza devono essere riferibili alla merce importata, il loro pagamento deve essere una condizione di vendita dei beni e essere richiesto da un soggetto legato da un particolare rapporto negoziale al fornitore estero.

Decisiva, pertanto, ai fini dell'assoggettamento ai dazi doganali delle royalties pagate a un soggetto terzo, diverso dal fornitore della merce, è l'analisi concreta delle condizioni contrattuali esistenti tra le parti.

Nel caso di specie, i giudici di secondo grado, dopo aver chiarito che la prova dell'esistenza dei tre requisiti sopra menzionati spetta all'Agenzia delle dogane, hanno affermato che le royalties corrisposte al titolare della licenza non concorrevano alla formazione della base imponibile in dogana, giacché, da un lato, il relativo pagamento non costituiva una condizione di vendita e, dall'altro, il venditore estero non era "legato" al licenziante. I diritti di licenza, infatti, erano corrisposti direttamente alla licenziante, senza possibilità alcuna per il fabbricante di chiederli in sua sostituzione o di rifiutare la vendita in caso di omesso pagamento degli stessi diritti.

Per tali motivi i giudici di merito hanno dichiarato illegittimi gli avvisi impugnati, ritenendo che le royalties pagate dalla società ricorrente non andavano aggiunte al valore dichiarato in dogana.

Sara Armella

Aprile 2014

